



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 89 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 08 OTTOBRE 2010.**

**OGGETTO: PROC. PEN. N. 682/07 R.G. A CARICO DI PRIVATI IMPUTATI DI
RACCOLTA, DEPOSITO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E
NON, E DI ALTRI REATI – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E
NOMINA DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 24.05.2010 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **19 ottobre 2010** al **03 novembre 2010**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 382 del 30.08.2010, la Giunta Comunale stabilì di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 682/2007 R.G. Notizie di Reato a carico dei Sigg.ri P.A.P., G.S. e F.M., imputati dei reati (in concorso fra loro) di cui a vari articoli del D.Lvo n. 152/2006 e vari articoli del Codice Penale per avere:

- a) gestito abusivamente all'interno di area industriale rifiuti vari, pericolosi e non;
- b) abbandonato e depositato nella stessa area rifiuti vari, pericolosi e non;
- c) provocato l'inquinamento del suolo oggetto dei depositi di cui sopra;
- d) esercitato attività industriale senza la prescritta autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- e) abusivamente ceduto e commercializzato rifiuti non pericolosi;
- f) abusivamente ammesso a recupero rifiuti pericolosi;
- g) abusivamente gestito, ceduto e commercializzato rifiuti pericolosi;
- h) abusivamente realizzato e gestito una discarica con "autosmaltimento" dei rifiuti non pericolosi;
- i) non rispettato le norme a protezione dei lavoratori dai rischi dell'amianto;
- l) abbandonato e depositato in modo incontrollato sul suolo rifiuti derivati da lavorazione di materiali contenenti amianto.

Considerato che con il prefato provvedimento il medesimo organo demandava al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali il provvedimento di incarico ad un legale di fiducia;

Ritenuto di disporre la costituzione di parte civile dell'Ente, essendo palese l'allarme sociale che i fatti contestati provocano alla comunità e l'interesse collettivo che l'Amministrazione deve tutelare a salvaguardia dell'ambiente e della salute dell'intera collettività.

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000.

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all’art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall’Ente andrà di volta in volta negoziato.

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali.

Visto l’art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall’art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15.

Vista la nota sindacale prot. 56248 del 06.10.2010 contenente l’indicazione del rappresentante e difensore dell’Ente nella persona dell’Avv. Roberto Tridente,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di conferire, giusta disposizione giuntale resa con delibera n. 382/2010, l’incarico di rappresentante e difensore dell’Ente all’Avv. Roberto Tridente, con studio in Molfetta alla Via Goerlitz n. 12, per la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 682/07 R.G. di cui in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell’Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell’art. 50 del T.U. EE.LL.
- 3) Di stabilire l’obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa, con negoziazione del compenso da parametrare secondo gli obiettivi da perseguire.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**
